



COMUNE DI OTRANTO

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale**

n. 28 del 28/06/2011

Modifiche apportate dalla delibera C.C. n. 19 del 14/03/2013

Modifiche apportate dalla delibera C.C. n. 22 del 28/07/2015

Modifiche apportate dalla delibera C.C. n. 7 del 07.02.2017

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Misura dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Obblighi di comunicazioni fiscali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Disposizioni in tema di accertamento</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Pag. 8</i>

ARTICOLO 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Otranto.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Otranto.
2. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Otranto del conto di gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al comune di Otranto.

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b. Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
 - d. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
 - e. Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
 - f. Le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
 - g. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;

- h. I rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio.
2. Sono esenti, altresì, dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
 3. Infine, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

ARTICOLO 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 5 stelle; Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi turistici 3 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle, Villaggi alberghi 3 stelle.
2. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.
3. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Otranto.
4. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi, negli agricampeggi e nelle mini aree di sosta; nelle altre strutture ricettive l'imposta si applica per un massimo di sette giorni consecutivi.
5. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo sette giorni, con unica eccezione di cinque giorni qualora entrambe le tipologie ricettive siano campeggi, agricampeggi oppure mini aree di sosta, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.
6. Nei mesi di luglio e agosto, le tariffe determinate dai commi 1 e 2 sono incrementate di un euro, mentre quelle determinate dal comma 3 sono incrementate di euro 0,50;

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

1. I gestori delle strutture ricettive dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente (aprile e maggio), entro il 31 agosto il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente (giugno e luglio), ed entro il 31 ottobre il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente (agosto e

- settembre), con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La dichiarazione è trasmessa di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite all'Amministrazione comunale.
 3. La dichiarazione potrà essere altresì presentata su modulo cartaceo.
 4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale.
 5. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale rilasciata al cliente, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €, deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2011".
 6. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune di Otranto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
 7. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Mod. 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)". Tale modello può essere predisposto mediante le procedure informatiche a disposizione dei gestori delle strutture a cura dell'Amministrazione Comunale.
 8. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione.
 9. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
 - copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
 - copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale);
 - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta."

ARTICOLO 6

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Otranto nella misura corrispondente alla classificazione della struttura.
2. I soggetti di cui all'art.2, al momento della registrazione, all'arrivo presso la struttura turistica, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Otranto. Contestualmente, il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di consegnare ad ogni soggetto passivo di imposta una carta di servizi per il turista denominata "*Otranto card*" valevole per il periodo di soggiorno. Detta card consente di beneficiare di riduzioni su acquisti di beni e servizi presso le strutture convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.

3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve, nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (Allegato A). Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Otranto lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure all'indirizzo di posta certificata del Comune di Otranto commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 30 giugno per quelle relative al bimestre aprile, maggio, entro il 31 agosto quelle relative al bimestre giugno-luglio ed entro il 31 ottobre quelle relative al bimestre agosto-settembre: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Otranto; b) mediante pagamento tramite il sistema bancario.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, la polizia municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi

18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 2bis Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni dell'art 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione bimestrale agli uffici comunali competenti alle prescritte scadenze (30 giugno, 31 luglio e 30 ottobre), da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5 bis La sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della stessa norma nell'anno solare, che preveda l'irrogazione della sanzione da 25 a 500 euro, è raddoppiata per ogni violazione successiva alla precedente, nel modo appresso indicato:

1^a violazione: Euro 50;

2^a violazione: Euro 100;

3^a violazione: Euro 200.g

ARTICOLO 9

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo

secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 10

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.

ARTICOLO 11

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 4 luglio 2011.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno, da parte del gestore della struttura ricettiva al Comune, di cui all'art. 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di versamento effettuati entro il 30 settembre 2011.